

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
MEDITERRANEA DEGLI OPERATORI DELLA  
PESCA**

**MEDISAMAK**



**Associazione degli operatori della pesca  
dei paesi del Mediterraneo**

---

## **ARTICOLO PRIMO – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - SOCI**

- 1.1 L'Associazione è denominata: MEDISAMAK  
(Associazione mediterranea degli operatori della pesca). L'associazione raggruppa i rappresentanti delle organizzazioni professionali di tutti gli Stati costieri del Mediterraneo.
- 1.2 Forma giuridica: AISBL (Associazione internazionale senza scopo di lucro).
- 1.3 Sono soci dell'Associazione le organizzazioni che adempiono ai disposti del paragrafo 4.1. dell'articolo IV.
- 1.4 L'Associazione è costituita per una durata indeterminata. La sede provvisoria dell'associazione è ubicata a Puerto Pesquero, El Serrallo, Tarragona, Spagna.  
Tale ubicazione può essere modificata dall'Assemblea generale.

## **ARTICOLO II – ESERCIZIO FINANZIARIO**

Le risorse a disposizione dell'Associazione per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie finalità sono costituite dalle seguenti entrate:

- a) le quote associative versate dai soci
- b) le sovvenzioni e i contributi che l'Associazione potrà ricevere da enti, organismi o amministrazioni internazionali
- c) eventuali donazioni o lasciti a suo favore
- d) ogni altro provento straordinario.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile. La contabilità dell'Associazione è conforme alle norme contabili legali in vigore nel paese in cui è ubicata la sede dell'Associazione. I conti consuntivi e preventivi per ogni esercizio devono essere approvati dall'Assemblea generale.

## **ARTICOLO III – FINALITÀ E OGGETTO**

- 3.1 L'Associazione si propone tra l'altro la realizzazione dei seguenti scopi:
- a) rappresentare e difendere gli interessi, generali e specifici, degli operatori della pesca del Mediterraneo, indipendentemente dalla loro nazionalità;
  - b) promuovere le relazioni tra le organizzazioni aderenti, stabilendo tra loro dei rapporti di cooperazione e di collaborazione (in particolare attraverso lo scambio d'informazioni relative ai metodi e ai tipi di pesca praticati nei singoli paesi, lo scambio d'informazioni concernenti le particolarità delle zone di pesca nonché le specie ittiche presenti, ecc.);
  - c) elaborare proposte di azione, di riforma o misure finalizzate al miglioramento dell'attività degli operatori della pesca nel Mediterraneo e alla conservazione delle risorse marittime da cui dipendono;
  - d) realizzare ogni attività o studio che possa favorire un più ampio sviluppo degli obiettivi precitati e promuovere la realizzazione di progetti pilota di ricerca atti a favorire lo sviluppo della professione;

- e) ricercare il consenso tra le amministrazioni dei singoli paesi e le organizzazioni professionali della pesca nella prospettiva di un'armonizzazione della normativa mirata alla difesa e allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche del mare.
- 3.2. L'Associazione non ha scopo di lucro. Può agire direttamente o indirettamente nel rispetto dell'oggetto associativo. Può cooperare e partecipare ad ogni iniziativa in linea con i suoi obiettivi e partecipare ad ORP (Organizzazioni regionali per la pesca), forum, riunioni, congressi ecc. nei quali vengono discussi argomenti riguardanti la pesca o materie affini.

#### **ARTICOLO IV – ADESIONE – RAPPRESENTANZA**

- 4.1 Ogni organizzazione rappresentativa di operatori della pesca nel Mediterraneo e legalmente riconosciuta come tale a livello nazionale può fare richiesta di adesione all'Associazione. A questa richiesta devono essere allegati un documento che attesti la personalità giuridica dell'organizzazione, lo statuto, l'elenco dei soci ed una dichiarazione che impegni il richiedente a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.
- 4.2 Il Comitato esecutivo esamina le domande di adesione e dà o meno la sua approvazione in merito, in attesa che l'Assemblea generale ratifichi la sua decisione. Se (a richiesta di un'organizzazione nazionale), l'adesione va sottoposta a procedura di voto confidenziale, si applica la votazione a maggioranza semplice.

#### **ARTICOLO V – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI**

- 5.1 Le organizzazioni aderenti si impegnano in particolare a:
- rispettare le disposizioni statutarie ed altri provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione;
  - adempiere ai propri obblighi finanziari entro le scadenze prescritte.
- 5.2 Le organizzazioni aderenti hanno tra l'altro facoltà di:
- partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione tramite i loro rappresentanti legali o quelli specificamente designati a tale ufficio;
  - partecipare alle elezioni per l'attribuzione delle cariche direttive dell'Associazione.

#### **ARTICOLO VI – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE**

- 6.1 Il rapporto di adesione cessa nel momento in cui:
- a) l'organizzazione aderente informa il Presidente del suo recesso mediante lettera raccomandata inviata con un periodo minimo di preavviso compreso tra tre e sei mesi. In tal caso, l'organizzazione recedente è comunque tenuta agli adempimenti finanziari incumbente per l'intero esercizio interessato;
  - b) l'Assemblea generale ne prende la decisione nei confronti di un'organizzazione aderente che non abbia adempiuto ai propri obblighi di socio aderente.
- 6.2 L'Assemblea generale pone fine al rapporto di adesione (art. 6.1. b) nel momento in cui un'organizzazione aderente non rispetti le disposizioni previste nel presente

statuto, non adempia ai suoi obblighi finanziari entro le scadenze prescritte o agisca deliberatamente in contraddizione con gli obiettivi dell'Associazione o favorisca interessi diversi da quelli dell'Associazione.

- 6.3 Non può essere posto fine al rapporto di adesione fintantoché l'organizzazione aderente interessata non ha avuto la possibilità di difendersi davanti all'Assemblea generale entro e non oltre sei (6) mesi a decorrere dalla data della relativa decisione.
- 6.4 Il socio che sia stato escluso o abbia receduto o comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione non ha nessun diritto sui beni dell'Associazione.

## **ARTICOLO VII – ORGANI DELIBERANTI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea generale
- 2) Il Comitato esecutivo: un rappresentante di ogni paese rappresentato in seno all'Associazione
- 3) L'Ufficio di presidenza (Bureau): il Presidente, i Vicepresidenti (quattro), il Tesoriere e il Vicetesoriere, con obbligo di attribuire ciascuna delle predette cariche a rappresentanti di paesi diversi.

## **ARTICOLO VIII – L'ASSEMBLEA GENERALE**

- 8.1 L'Assemblea generale costituisce l'organo supremo dell'Associazione.
- 8.2 L'Assemblea generale è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione, in ragione di un unico rappresentante per ogni organizzazione aderente.
- 8.3 L'Assemblea generale delibera solo ed esclusivamente nell'ambito delle disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 9.3.
- 8.4 L'Assemblea generale è, di norma, convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che egli lo ritenga opportuno per la tutela degli interessi di cui l'Assemblea ha l'incombenza.

Una riunione può essere convocata dietro richiesta di soci che rappresentino almeno 3 organizzazioni aderenti di almeno 3 paesi costieri del Mediterraneo, indirizzata al Presidente.

- 8.5 Ogni organizzazione aderente è convocata alle sessioni dell'Assemblea generale a mezzo lettera, fax o posta elettronica con preavviso di almeno 1 mese.
- 8.6 In linea di massima, le riunioni dell'Assemblea generale si tengono alternativamente in ciascuno dei paesi rappresentati in seno all'Associazione su proposta dei soci.
- 8.7 Tutte le riunioni dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente e, in assenza di questi, da uno dei Vicepresidenti in ossequio ai disposti del Regolamento interno.

## **ARTICOLO IX – POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

- 9.1 L'Assemblea generale ha pieni poteri per realizzare gli obiettivi dell'Associazione.
- 9.2 In particolare, l'Assemblea generale:
- a) determina la linea politica da seguire per realizzare gli obiettivi dell'Associazione;

- b) ratifica la nomina dei membri del Comitato esecutivo;
- c) rivede, se necessario, il numero dei Vicepresidenti in funzione del numero dei paesi rappresentati nell'Associazione;
- d) ratifica le decisioni del Comitato esecutivo in ordine all'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza;
- e) ratifica le decisioni del Comitato esecutivo in ordine all'adesione o all'esclusione di un socio effettivo o di un socio osservatore;
- f) delibera la creazione di commissioni tecniche di lavoro o di gruppi di lavoro specializzati;
- g) fissa il bilancio preventivo (budget) ed approva la rendicontazione annuale (bilancio consuntivo);
- h) approva lo statuto e le relative modifiche;
- i) delibera in ordine alla liquidazione dell'Associazione.

9.3 Le decisioni e le risoluzioni dell'Assemblea generale sono adottate per consenso. In caso di votazione per consenso, si applica il principio di un voto per paese indipendentemente dal numero delle organizzazioni aderenti per singolo paese.

9.4 Le decisioni relative alla modifica dello statuto, alla liquidazione dell'Associazione ed all'esclusione di organizzazioni aderenti sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti conformemente alla regola definita al paragrafo 9.3 dell'articolo IX.

## **ARTICOLO X – IL COMITATO ESECUTIVO**

10.1 I rappresentanti, uno per singolo paese, sono eletti da ogni delegazione nazionale dei paesi rappresentati in seno all'Associazione.

10.2 Al di fuori delle adunanze dell'Assemblea generale, la gestione esecutiva dell'Associazione compete al Comitato esecutivo.

10.3 Il Comitato esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno.

## **ARTICOLO XI – L'UFFICIO DI PRESIDENZA (BUREAU)**

11.1 L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, dai quattro Vicepresidenti, dal Tesoriere e dal Vicetesoriere che vengono scelti tra i soci aderenti ed eletti in carica dal Comitato esecutivo per un periodo di tre anni alla maggioranza semplice dei voti ad eccezione del Presidente per il quale si applicano i disposti della articolo 12.2. Possono essere rieletti una sola volta.

11.2 L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale.

11.3 L'Associazione è legalmente rappresentata in giudizio come parte attrice, querelante o convenuta dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza.

## **ARTICOLO XII – IL PRESIDENTE**

12.1 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei soci ed all'esterno.

- 12.2 Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo con la maggioranza dei tre quarti dei voti al primo scrutinio o a maggioranza semplice al secondo scrutinio. Solo i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti saranno ammessi al secondo scrutinio. Il Presidente è eletto in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.
- 12.3 Il Presidente presiede l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza dell'Associazione.

### **ARTICOLO XIII – II SEGRETARIO GENERALE**

- 13.1. Il Segretario generale prepara ed esegue le decisioni dell'Associazione e la rappresenta all'esterno, sempreché non sia richiesta la presenza del Presidente o dell'Ufficio di presidenza.
- 13.2 I diritti, i doveri e la durata in carica del Segretario generale sono stabiliti da un contratto di lavoro con l'Associazione, in ossequio ai disposti del regolamento interno.
- 13.3 Il Segretario generale è direttamente responsabile dinnanzi al Presidente e, qualora questi sia incapacitato, dinnanzi all'Ufficio di presidenza.

### **ARTICOLO XIV – QUOTE ASSOCIATIVE – DIRITTO DI VOTO**

- 14.1 L'Assemblea generale approva il bilancio preventivo (budget) annuale.
- 14.2 In tale ambito, il numero di voti in seno all'Associazione è disciplinato dalla regola unitaria: "un voto per paese".

### **ARTICOLO XV – BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

- 15.1 Il Tesoriere (o in mancanza di questi, il Vicetesoriere) sottopone annualmente all'Assemblea generale per approvazione il bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno precedente ed il budget (preventivo) finanziario per l'esercizio successivo. Contestualmente, l'Assemblea generale delibera sul discarico da darsi al Presidente e al Tesoriere per l'esercizio finanziario precedente. Il Tesoriere prepara i conti e ne consegna una copia ad ogni socio a fini di valutazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea generale.
- 15.2 Il Tesoriere è responsabile della verifica dei conti che dovranno essere approvati dall'Ufficio di presidenza prima di essere presentati all'Assemblea generale.
- 15.3 Il budget è costituito dalle quote associative, di uguale entità, versate dalle organizzazioni aderenti e da qualsiasi altro provento o entrata.
- 15.4 Le quote associative annuali vanno pagate al 31 gennaio di ogni esercizio. Qualora abbiano difficoltà a pagare la quota associativa in un'unica soluzione, i soci possono frazionare il pagamento e versare una seconda rata il 30 giugno dell'esercizio in corso. I soci osservatori non pagano quote associative e non hanno diritto di voto.
- 15.5 Qualora vi siano più organizzazioni aderenti provenienti da uno stesso paese, la ripartizione dell'importo totale della quota associativa è decisa a livello nazionale.

### **ARTICOLO XVI: SOCI OSSERVATORI**

Organismi regionali, nazionali o internazionali interessati alle questioni connesse alla pesca nel Mediterraneo possono chiedere lo statuto di soci osservatori. L'Assemblea generale decide se concedere o meno lo statuto di socio osservatore agli organismi richiedenti. I soci

osservatori possono partecipare alle discussioni dell'Assemblea generale quando il Presidente ritiene, in base all'ordine del giorno, che ciò possa contribuire utilmente ai lavori dell'Associazione.

#### **ARTICOLO XVII – SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale determina la procedura da seguire ed il modo di ripartire a tutti i soci gli eventuali residui sussistenti.